



Seconda Università degli Studi di Napoli

VISTO l'accordo per il Contratto Integrativo - anno 2011- raggiunto dalla Delegazione di Parte Pubblica e dalla Delegazione di Parte Sindacale in data 20/10/2011;
VISTI i pareri del Collegio dei Revisori dei Conti n. 249 del 14/07/11 e n. 258 del 29/11/11;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 07/12/11;

le Parti sottoscrivono il seguente

CONTRATTO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DI CATG. EP ANNO 2011

VISTI gli artt. 75 e 76 del C.C.N.L. del Comparto Università, sottoscritto in data 16.10.2008, che disciplinano il conferimento e la revoca di incarichi nonché la retribuzione di posizione-articolata in massimo tre fasce- e la relativa retribuzione massima di risultato per il personale di categoria EP;

VISTO il Dlg.s. 150 del 27/10/2009 ed in particolare gli artt. 17, 18, 54;

VISTA la circolare n. 7/2010 del DFP recante indirizzi applicativi del Dlg. 150/09, secondo la quale i contratti integrativi sottoscritti dopo il 15/11/09, anche in attesa della definizione dei sistemi di valutazione, devono riferirsi ai principi enunciati dalle singole disposizioni del titolo III, che l'art. 17 del dlg. 150/09, sinteticamente, identifica nei principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e differenziazione nel riconoscimento degli incentivi;

VISTA l'Intesa del 04/02/2011 con la quale Governo e Sindacati hanno convenuto, tra l'altro, che "le retribuzioni complessive, comprensive della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non devono diminuire per effetto dell'applicazione degli strumenti di differenziazione retributiva previsti dall'art. 19 del dlg. 150/2009. A tale scopo per l'applicazione dell'art. 19, comma 1 del dlg. 150/2009 potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive derivanti dall'applicazione del comma 17 dell'art. 61 ...della legge 133/08 (cd. dividendo dell'efficienza)";

VISTA la lettera circolare del DFP n. 1 del 17/02/2011, in merito alla citata Intesa, ai sensi della quale "resta ovviamente fermo l'obbligo per la contrattazione integrativa di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività, il divieto di erogazione indifferenziata della retribuzione accessoria, sulla base dei principi del citato Dlg. 150/09, delle altre disposizioni normative vigenti in materia di retribuzione accessoria e della giurisprudenza contabile";

VISTO il dlg. n. 141 del 01/08/2011 recante modifiche ed integrazioni al dlg. 150/09 nel quale, tra l'altro, si indica che i contratti integrativi successivi al 15/11/2009 devono essere stipulati nel rispetto delle disposizioni del dlg. 150/09;

CONSIDERATA la necessità di applicare i sopra citati principi di cui al dlg. 150/09, nelle more dell'adozione del Sistema di valutazione definito dal Nucleo di valutazione, cui sono conferite le funzioni di OIV;

VISTO l'art. 9 della legge 122/2010:

- comma 1 ai sensi del quale "per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento complessivo dei singoli dipendenti, ... ivi compreso il trattamento accessorio... non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente



Seconda Università degli Studi di Napoli

spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno...";

- comma 2 bis: il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";

Le parti convengono quanto segue:

Premessa

Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale EP anno 2011

1. Le parti si danno atto del fondo di cui all'art. 90 del CCNL sottoscritto il 16/10/2008, da destinare alla retribuzione di posizione e di risultato del personale EP per l'anno 2011, il quale ammonta ad € 391.227,64 come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 249 del 14/07/11 e pubblicato sul sito web di Ateneo.
2. Gli importi si intendono al netto degli oneri a carico dell'Ente.

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto (art. 5 CCNL 16/10/2008)

1. Gli istituti disciplinati dal presente Contratto Integrativo si applicano al personale tecnico-amministrativo di categoria EP - in servizio a tempo indeterminato - presso le strutture dell'Ateneo.

Per il personale di categoria EP transitoriamente in servizio presso l'AOU è attribuita la misura minima della retribuzione di posizione e non sono assegnati obiettivi da raggiungere, tenuto conto che il suddetto personale è in godimento dell'indennità assistenziale equiparativa al personale del Comparto Sanità e che non svolge incarichi per l'Università.

2. Il contratto integrativo entra in vigore dal 01/01/2011 e conserva efficacia fino alla stipula del successivo. L'accordo economico è riferito al periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011.

3. Le parti si riservano comunque di riaprire il confronto negoziale qualora intervengano nuovi indirizzi contrattuali o di legge relativi ad argomenti trattati nel presente contratto integrativo.

Art. 2

Retribuzione di posizione

1. La graduazione della parte variabile della retribuzione di posizione è correlata all'attribuzione di specifici incarichi e viene differenziata in funzione della seguente articolazione in tre fasce, fermo restando che l'eventuale attribuzione di più incarichi



Seconda Università degli Studi di Napoli

ascrivibili a fasce diverse, comporta soltanto la corresponsione della retribuzione prevista per la fascia più elevata. Tenuto conto che il CCNL fissa l'importo della retribuzione di posizione da un minimo di € 3.099 ad un massimo di € 12.912 a.l. per 13 mensilità, sono fissati i seguenti valori retributivi a.l.:

Fascia	Retribuzione di posizione a.l.
A	€ 4.000,00 a.l.
B	€ 7.000,00 a.l.
C	€ 12.000,00 a.l.

La misura delle suddette retribuzioni sarà suscettibile di variazione qualora, in corso d'anno, gli incarichi conferiti al personale di categoria EP dovessero essere oggetto di modifiche, comportando una diversa classificazione dei medesimi.

2. Ai fini della collocazione nelle fasce, è considerato appartenente alla:

- **Fascia A** il personale di categoria EP che si trovi alternativamente in una delle seguenti condizioni:
 - non risulti titolare di ufficio o di sezione autonoma dell'Università ovvero risulti titolare di ufficio o sezione autonoma dell'Università la cui gestione non comporti particolari responsabilità tecnico-giuridiche;
 - non risulti individuato quale destinatario di incarichi di particolare responsabilità gestionale o comportante l'iscrizioni ad Albi professionali;
 - svolga funzioni di responsabile tecnico amministrativo di Dipartimento universitario o responsabile di un modulo tecnico all'interno di strutture decentrate autonome;
 - svolga funzioni amministrative tecniche scientifiche nell'ambito di strutture dipartimentali, Facoltà o strutture analoghe.
- **Fascia B** il personale di categoria EP che si trovi alternativamente in una delle seguenti condizioni:
 - titolare di un ufficio la cui gestione comporti particolari responsabilità tecnico-giuridiche, deducibile dagli atti posti in essere;
 - svolga funzioni di coordinatore nell'ambito dei Dipartimenti universitari;
 - svolga particolari incarichi conferiti con provvedimento direttoriale o rettorale.
- **Fascia C** il personale di categoria EP con incarico di sostituto di Responsabile di ripartizione nonché il personale di categoria EP preposto ad una organizzazione che comporti alternativamente:
 - particolari competenze e responsabilità amministrative e tecniche ivi compreso il coordinamento di più uffici ovvero una particolare preparazione giuridica o l'iscrizione ad appositi albi professionali;
 - l'elaborazione di atti migliorativi dell'attività organizzativa e di adeguamento alla vigente normativa, la predisposizione di circolari, regolamenti, promemoria, che possono avere incidenza complessivamente sulla vita dell'Ateneo e non solo su parte di esso;
 - l'elaborazione e realizzazione di progetti riguardanti strutture complesse o moduli o laboratori didattico - scientifici nell'ambito del Dipartimento o della Facoltà.

[Handwritten signatures and initials]



Seconda Università degli Studi di Napoli

Art. 3

Criteria per la determinazione del valore della retribuzione di risultato

1. L'importo massimo della retribuzione di risultato è pari al 25% della retribuzione di posizione, come di seguito indicato:

Fascia	Retribuzione di risultato max a.l.
A	€ 1.000,00 a.l.
B	€ 1.750,00 a.l.
C	€ 3.000,00 a.l.

2. In relazione a ciascun obiettivo è prevista l'attribuzione di un punteggio specifico per un punteggio massimo di 100; detto punteggio è individuato tenuto conto della rilevanza che l'obiettivo assume per l'Ateneo e della gravosità dell'impegno richiesto per il suo raggiungimento.

3. Nelle more dell'adozione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance introdotto dal dlgs. 150/2009, sono individuati i criteri generali ed i fattori da utilizzare per la valutazione dei risultati dell'attività e degli obiettivi, come di seguito indicato:

fattore di valutazione:

- grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

indicatori e criteri per la valutazione del fattore:

- percentuale di raggiungimento dell'obiettivo assegnato;
- tempestività nel raggiungimento del risultato rispetto alla scadenza fissata;
- ritardi nella predisposizione dei provvedimenti;
- interventi di sollecito, correttivi e sostitutivi dei rispettivi responsabili.

Il suddetto fattore di valutazione sarà utilizzato dando luogo ai seguenti giudizi relativi sia ai singoli obiettivi che alla valutazione complessiva del contributo dato alla performance della struttura di appartenenza:

Percentuale di raggiungimento	Descrizione percentuale di raggiungimento	Giudizio
Dal 50% al 65%	Obiettivi perseguiti parzialmente	Sufficiente
Dal 66% al 85%	Obiettivi perseguiti, ma non in tempi ottimali e la cui esecuzione ha richiesto interventi dei rispettivi Responsabili	Buono
Dal 86% al 100%	Obiettivi perseguiti, in tempi ottimali e senza interventi dei rispettivi Responsabili	Ottimo



Seconda Università degli Studi di Napoli

4. L'attribuzione di un punteggio totale inferiore al 50% di quello massimo previsto (derivante dalla somma degli obiettivi specifici assegnati) comporta il venir meno del diritto alla retribuzione di risultato e può dar luogo alle ulteriori misure previste dal vigente CCNL del comparto Università.
- Nell'ipotesi di attribuzione di un punteggio inferiore a quello massimo previsto, ma comunque superiore al 50%, l'importo della retribuzione di risultato viene ridotto proporzionalmente in funzione della differenza tra il punteggio attribuito e quello massimo previsto.
5. Fino all'adozione del sistema di valutazione di cui al dlgs. 150/09:
- per il personale EP appartenente alle aree amministrativa-gestionale, biblioteche, tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, la valutazione sarà effettuata dal Direttore Amministrativo, sentito il dirigente;
 - per il personale EP appartenente all'area medico-odontoiatrica e socio-sanitaria ed all'area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati in servizio presso i Dipartimenti Universitari, la valutazione sarà effettuata dal Direttore Amministrativo su proposta dei Responsabili delle Strutture interessate e sentito il Dirigente della ripartizione centri di costo.

Art. 4

Criteria per la determinazione dei compensi per incarichi aggiuntivi

1. Gli incarichi aggiuntivi sono quelli che il personale riceve in ragione della funzione ed esperienza lavorativa connessa all'incarico:
 - da altra Amministrazione Pubblica e autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;
 - dall'amministrazione di appartenenza o su designazione di quest'ultima.
2. I relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'Amministrazione e confluiscono sul fondo di cui all'art. 90 del CCNL 2008 per essere destinati al trattamento economico accessorio. Con riferimento al disposto di cui al comma 9 dell'art. 75 del CCNL, si conviene che una quota pari al 50% dell'importo dei suddetti compensi - disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione - venga corrisposta agli EP interessati, per remunerare i maggiori oneri e responsabilità.
3. Nell'attribuzione di incarichi aggiuntivi, l'Ateneo segue criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dipendente di catg. EP, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali, verificando che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni svolte.
4. Ai sensi dell'art. 75 comma 11 CCNL 2008, entro il 31 gennaio di ogni anno verrà comunicato alle OO.SS. l'elenco degli incarichi aggiuntivi conferiti nell'anno precedente.

Napoli 10 GEN 2012
 La Delegazione di Parte Pubblica
 DELEGATO DEL RETTORE

Prof. Emilio Balletti



Seconda Università degli Studi di Napoli

DELEGATI DEL DIRETTORE AMM.VO

Dott.ssa Candida Filosa

Dott.ssa Maria Rita Ullucci

La Delegazione di Parte Sindacale

CISL Università

FLC CGIL

UIL RUA

CSA di CISAL Università

CONFSAL SNALS Università

R.S.U